GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — **ROMA** — SABATO 17 OTTOBRE — **NUM. 243**

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso. (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:*

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto del 7 ottobre 1891:

Ad ufficiale:

Galli della Mantica cav. Edoardo, colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

Nascimbene cav. Ernesto, id. id.

LEGGI E DECRETI

Il Num. **CCCXLII** *(Parte supplement.) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dalla Reale Arciconfraternita dei Bianchi della SS. Carità di Capua nelle adunanze del 2 marzo, 20 aprile e 5 settembre 1891, in ordine alla riforma dello Statuto organico della Cassa di Risparmio della città di Capua;

Veduta la legge 15 luglio 1888 n. 5546 (serie 3);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo Statuto organico della Cassa di Risparmio della città di Capua, composto di settantotto articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente, con le seguenti modificazioni:

Art. 2.

Nell'articolo 44 è soppresso l'ultimo inciso così concepito: « Salvo le disposizioni transitorie contenute nel presente Statuto. »

Art. 3.

È soppresso l'intiero articolo 76.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 24 settembre 1891.

UMBERTO.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Relazione a S. M. il Re, *in udienza del giorno 21 settembre 1891, del Ministro dell'Interno, per lo scioglimento del Consiglio comunale di Messina.*

SIRE,

Da qualche tempo il Consiglio comunale di Messina trovasi in uno stato di grave crisi, dovuta all'attuale sua composizione.

Una minoranza, numerosa e tenace nei propositi, lotta con una maggioranza senza vigore, che si va a poco a poco disgregando.

Le ultime elezioni parziali, riuscite favorevoli alla minoranza, hanno poi reso questa più animosa e persistente nel rifiuto ad intervenire alle sedute consiliari, non volendo essa agevolare l'opera degli avversari.

Le autorità locali governative e ragguardevoli cittadini si sono lungamente adoperati per tentare un accordo, ma gli sforzi non sono valsi contro le ire di partito, le quali impediscono oramai ogni iniziativa, ogni attività nella vita amministrativa, con danno gravissimo dei pubblici servizi.

In brevissimo tempo il Consiglio ha dovuto provvedere diverse volte alla nomina del sindaco e della Giunta, succedendosi le dimissioni dell'uno e dell'altra; e la situazione è divenuta testè più difficile, avendo ventitrè consiglieri presentate le loro dimissioni.

Sono intanto tristi, come accennavo, le condizioni della civica azienda.

Il disordine è tale che non è stato ancora deliberato il bilancio per l'esercizio 1891; e ciò non perchè non sia stato discusso e definito nel suo insieme; ma perchè non ne fu approvata la parte complementare del pareggio, consistente in un prestito, stante la mancanza del numero legale, dovuta all'astensione della minoranza ed al contegno della maggioranza.

Non essendovi bilancio, si sono poi interrotti i lavori pubblici, si è arrestato l'adempimento di speciali servizi obbligatorii; e la Giunta incompleta e priva di autorità, si limita appena a dar corso agli affari più urgenti.

Rimedio efficace a tanto anormale stato di cose non può essere che lo scioglimento del Consiglio comunale; e quindi io non esito a presentare all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di Decreto, col quale si emette il grave provvedimento, che so vivamente reclamato dalla cittadinanza messinese.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col Regio decreto 10 febbraio 1889 N. 5921 (Serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Avv. Cav. Paolo Spadaro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 21 settembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Relazione a S. M. il Re *del Ministro della guerra, in udienza 7 ottobre 1891, sul decreto che modifica il § 226 del Regolamento di disciplina militare per l'esercito.*

MAESTA':

Il paragrafo 226 del Regolamento di disciplina militare stabilisce:

« § 226. Con non minore impegno e severità deve il comandante « di corpo affrettarsi a reprimere al primo indizio il concubinaggio, « origine di unioni indecorose, e causa troppo spesso di scandali, di « dissesti e di rovina. Nè l'essere la persona, con cui si convive, « congiunta dal vincolo religioso dispensa dal considerare questa « sorta di unioni come pretto concubinaggio e dall'obbligo di reprimerlo con tutti i mezzi disciplinari e con tutta la severità, che ri« chiede l'interesse non meno dell'esercito che degli ufficiali mede« simi, riferendone, ove occorra, gerarchicamente al Ministero della « guerra ».

Un Atto Ministeriale del 1877 contiene d'altra parte quanto appresso:

« Il matrimonio contratto col solo vincolo religioso, sfugge alle « sanzioni disciplinari, in quanto che sia un vincolo non riconosciuto « dalla legge.

« Ma queste unioni clandestinamente contratte dai militari, che si tro« vano alle armi, mentre attestano l'inosservanza per parte loro della legge « civile, costituiscono un concubinato e non possono che riuscire di « grave pregiudizio al decoro, alla disciplina ed alla salda costituzione « dell'esercito ».

. . . .

Il testo di quelle due disposizioni presentemente in vigore, potendo prestarsi a dubbia interpretazione, ed avere così per risultato conseguenze per la disciplina non perfettamente conformi alle intenzioni di coloro, che quelle disposizioni emanarono, il riferente, a togliere ogni possibile equivoco, a definir meglio lo stato delle cose, ed a garantire la buona costituzione dei quadri e la solidità della disciplina nel R. Esercito, ritiene indispensabile di proporre a Vostra Maestà di modificare il predetto § 226 e di redigerlo in modo da non aver bisogno di altre interpretazioni.

A ciò il riferente è indotto da ragioni gravissime di varia indole.

È indubitato che lo ammettere, o il lasciar sotto intendere che il matrimonio religioso, se non è accompagnato dal concubinato materiale, cioè dalla convivenza ordinaria delle persone legate con vincolo religioso, sfugge alle sanzioni disciplinari, non può non avere deplorevoli conseguenze per i quadri dell'esercito.

Infatti vien così lasciato aperto agli ufficiali ed anche ai graduati di truppa, un mezzo di creare delle famiglie illegittime senza cader direttamente sotto le sanzioni disciplinari, bastando, per evitarle, che non vi sia la convivenza.

Questa è purtroppo la vera origine di unioni, le quali sono al certo causa sempre di dissesti e di rovina per coloro che le contraggono, e riescono di grave iattura all'esercito. Volendo evitare le conseguenze del concubinaggio, i colpevoli si trovano costretti a mantenere lontana la propria famiglia, e quindi a sottostare a spese per essi impossibili: impossibili precisamente per il fatto, che la unione illegittima sempre deriva dalla mancanza da una parte e dall'altra del mezzo di costituire la dote militare.

Ed invero, gran parte delle gravi misure disciplinari, che per rimozione o per revocazione allontanano dall'esercito, in età ancor giovane, un numero di ufficiali abbastanza rilevante da preoccupare il Governo, provengono da dissesti finanziari, spesse volte causati appunto da unioni illegittime, con o senza il vincolo religioso.

Senza insistere nel far rilevare alla Maestà Vostra la grandissima responsabilità assunta da quei comandanti di corpo, che non hanno saputo reprimere siffatte mancanze al loro primo indizio, come tassativamente prescrive il regolamento di disciplina; e lasciando che essi, nella loro coscienza, possano misurare tutta l'estensione del danno che hanno procurato ai loro dipendenti, coi quali non hanno saputo usare in tempo il necessario rigore, al riferente preme di fare in modo che, se non è possibile ormai di rimediare al male esistente, questo non si allarghi assolutamente in avvenire.

Esaminata questa condizione di cose, in relazione alle leggi civili, è ovvio, che non vi sarebbe modo di proporre a Vostra Maestà una amnistia per una mancanza che, considerata dal punto di vista delle leggi civili, non esiste; poichè il matrimonio religioso da solo, *è nullo.* D'altra parte non è neppure nelle intenzioni del Ministero, che le autorità militari si mettano alla ricerca delle unioni illegittime, che possono esservi presentemente nell'esercito, per perseguitarle, e rendere impossibile a quelle famiglie la vita materiale, come già lo è disgraziatamente la vita morale.

Circa il passato il solo intendimento del Ministero è che sia severamente sorvegliato e represso il concubinaggio, e per questo nessuna innovazione occorrerebbe di fare alle disposizioni ora vigenti.

Per garantire l'avvenire, vi è un modo, che non può mancare di essere efficace. Questo mezzo, a parere del riferente, è semplicemente di chiamare le cose col loro nome, e di dire che, per il militare, il matrimonio religioso effettuato, sarà *d'or innanzi* considerato per quel che è veramente, cioè una mancanza gravissima, per lo meno contro la disciplina, e pertanto da sottoporsi all'esame di un consiglio di disciplina.

Infatti, l'ufficiale od il militare di truppa, che contrae matrimonio religioso senza il matrimonio civile, inganna prima di tutto una donna, poi una famiglia, poi i suoi superiori; si mette in opposizione colle leggi dello Stato, inganna nella maggior parte dei casi i funzionari ecclesiastici, che si prestano a celebrare quelle unioni clandestine, e finalmente forma una famiglia disgraziata con figli illegittimi, spostati e senza mezzi; e si rende bene spesso incapace moralmente di compiere i suoi doveri verso il Re e la patria.

Se tuttociò non basta a costituire una mancanza gravissima in servizio o contro la disciplina, e molte volte anche contro l'onore, in verità non saprebbe il riferente comprendere quale altro fatto possa costituire mancanza più grave. Nè vale a togliere questo carattere il pretesto, che l'unione religiosa è una riparazione ad un male già fatto; ciò essendo in contraddizione e colle leggi civili, e colle leggi militari.

Il riferente ha l'onore pertanto di pregare V. M. a voler sancire dell'Augusta sua firma il qui unito Decreto, con cui il § 226 del Regolamento di disciplina viene modificato, in relazione alle considerazioni che precedono.

Il riferente soggiunge, a maggiore schiarimento, una osservazione ed è la seguente:

Il fatto dello stabilire che, *d'ora innanzi*, il matrimonio religioso contratto da solo, costituirà una gravissima mancanza, viene in certo qual modo a dare, se non un'ammistia, la quale il riferente ripete ritenere assolutamente impossibile, almeno una sanatoria parziale per i matrimoni religiosi, i quali abbiano avuto luogo anteriormente alla data del presente Decreto. Viene così a darsi alle famiglie non regolari anteriormente create, un affidamento che non saranno perseguitate per il solo fatto del contratto vincolo religioso; purchè, ben inteso, esso continui a non essere accompagnato dalla convivenza, la quale dovrà sempre considerarsi come pretto concubinaggio.

Il Ministro della guerra
PELLOUX.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 1° dicembre 1872, col quale fu approvato il Regolamento di disciplina militare per l'esercito;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al § 226 del Regolamento di disciplina militare per l'esercito, è sostituito il seguente:

« § 226. Con non minore impegno e severità deve il » comandante di corpo affrettarsi a reprimere al primo in» dizio il concubinaggio, origine di unione indecorose, e » causa troppo spesso di scandali, di dissesti e di rovina. » Il matrimonio religioso non può essere menomamente » una attenuante del concubinaggio, essendo esso stesso » da considerarsi come una gravissima mancanza, da sot» toporsi sempre a consiglio di disciplina quando venga » ufficialmente accertato ».

Il Ministero della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 7 ottobre 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con regio decreto del 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3a);

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1890, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Grotteria in provincia di Reggio Calabria è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1890, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3a), sono estese al comune di Grotteria in provincia di Reggio Calabria.

Il Prefetto della provincia di Reggio Calabria è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli Atti ufficiali della Prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle Delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei reali carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori delle dogane, agli ufficiali forestali, ed ai capi stazioni ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 ottobre 1891.

Per il Ministro
ARCOLEO.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. Decreto del 14 marzo 1888 n. 5252 (serie 2ª);

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1890, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che i comuni di Martone e di S. Giovanni di Gerace in Provincia di Reggio Calabria sono fortemente sospetti di essere invasi dalla fillossera.

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 18 luglio 1890, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c,* del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio Decreto 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3ª), sono estese ai comuni sunnominati in Provincia di Reggio Calabria.

Il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie e degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle delegazioni di Pubblica sicurezza, alle tenenze dei Reali carabinieri e delle guardie di finanza, ai Direttori delle dogane, agli uffizioli forestali ed ai capi-stazione ed alle agenzie locali di navigazione perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 ottobre 1891.

Per il Ministro
ARCOLEO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:***

Con decreti in data dall'11 settembre al 4 ottobre 1891:

Squarini Ercole, ingegnere capo di 3ª classe nel personale tecnico di finanza, è promosso alla 2ª;

Colle Cesare, ingegnere di 1ª classe id., nominato ingegnere capo di 3ª classe nel personale stesso;

Tronci Attilio, segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, trasferito da Perugia a Massa;

Piedimonte Luigi, vice segretario id. di 3ª classe nelle direzioni compartimentali del catasto, è ripristinato al precedente suo posto di segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinato a prestar servizio presso quella di Bari;

Ricciardi Giov. Battista, agente delle imposte dirette di 3ª classe, è collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute per due mesi, a decorrere dal 1° ottobre 1891;

Parisi Ferdinando, Chêsne-Dauphinè Italo, Borgo Luigi, Franciosi Giuseppe e Signorelli Pietro, scrivani locali nell'amministrazione della guerra, sono nominati ufficiali alle scritture di 2ª classe nei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi;

Ruspaggiari Francesco, commissario alle scritture di 1ª classe nelle dogane, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° novembre 1891;

Gecarle Francesco, ufficiale d'ordine di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, trasferito da Mantova a Verona;

Rizzoli Gaetano, id. id. id. id., id. da Brescia a Bologna;

Patriarca Antonio, Sbranti Sebastiano, Serafini Camillo, Zaffini Gerardo, Micillo Vincenzo, Puxeddu Raimondo, Balzarelli Cesare, Dina Leone, Lucchesi Albino, Bonelli Gherardo, Morelli Paolo, Perfumi Lorenzo, Montecchi Eulerio, Giordano Stanislao, Panazza Paolo, Fresia Martino, Cifuni Luigi, Tomaselli Antenore e Gianola Giovanni, scrivani locali di 2ª classe nell'amministrazione della guerra, sono nominati ufficiali d'ordine di 4ª classe nelle Intendenze di finanza, e destinati il Patriarca a Chieti, lo Sbranti a Pisa, il Serafini a Chieti, il Zaffini a Catanzaro, il Micillo a Potenza, il Puxeddu a Sassari, il Balzarelli a Cagliari, il Dina a Novara, il Lucchesi a Novara, il Bonelli a Ravenna, il Morelli a Perugia, il Perfumi a Brescia, il Montecchi a Udine, il Giordano a Salerno, il Panazza a Macerata, il Fresia a Cuneo, il Cifuni a Potenza, il Tomaselli a Belluno ed il Gianola a Mantova;

Gasperini Giuseppe, Rinaldi Francesco, Bernabei Romeo, Mazzanti Cino e Rossi Ferdinando, già impiegati della cessata amministrazione del macinato, sono nominati disegnatori assistenti di 5ª classe nel personale tecnico di finanza.

Disposizioni ***fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:***

ESERCITO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 5 ottobre 1891.

Landi cav. Antonio, maggiore generale comandante superiore dei distretti del XII corpo d'armata, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° novembre 1891.

Martinazzi cav. Giovanni, id. id id. del IV corpo d'armata, id. id. id.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 5 ottobre 1891:

Baccetti cav. Gustavo, capitano legione Allievi, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 ottobre 1891.

Gatti Antonio, tenente id. Bologna, id id, id., id.

Celada Martino, id. id. id, id. id., id., id.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 30 settembre 1891:

Pigozzi Giulio, tenente 50 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Biondi Romano, sottotenente 54 id., dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento, dell'arma di artiglieria dell'esercito permanente (distretto Firenze) ed assegnato al 19 artiglieria.

Con R. decreto del 2 ottobre 1891:

Pastore cav. Vincenzo, tenente colonnello personale fortezze, addetto al comando del forte Moncenisio, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 ottobre 1891.

Richard cav. Carlo, maggiore distretto Pesaro, id. id. id, id.

Giaccone Giovanni, capitano 86 fanteria, id. id. id., id.

Con R. decreto del 5 ottobre 1891.

Ruggeri cav. Cesare, tenente colonnello in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Firenze, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 ottobre 1891.

Cercone cav. Benedetto, id. d'artiglieria, direzione Bologna, trasferito nell'arma di fanteria (personale fortezza), e destinato addetto al comando del forte Moncenisio.

Consolini cav. Andrea, maggiore 8 bersaglieri, collocato in posizione ausiliaria per sua domanda, dal 16 ottobre 1891.

Baudi di Vesme Benedetto, capitano in aspettativa per motivi di famiglia a Roma, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Guida Angelo, tenente id. per sospensione dall'impiego a Benevento, richiamato in servizio al 41 fanteria.

Ruella Giuseppe, id. 27 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Dalla Rosa Vittorio, id. 29 id. (nato nel 1866), accettata la dimissione dal grado

Con R. decreto del 7 ottobre 1891.

Manzoli cav. Carlo, maggiore distretto Chieti, collocato in posizione ausiliaria a sua domanda dal 16 ottobre 1891.

Ballerio cav. Alessandro, maggiore 78 fanteria, collocato in posizione ausiliaria a sua domanda, dal 16 ottobre 1891.
Grimaldi Edoardo, tenente 20 id., id. id.
Marchetti Luigi, id. 37 id., collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.
Mattiuzzi Carlo, id. in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Treviso, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.
Giunta Luigi, sottotenente 3 fanteria, revocato dall'impiego.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 7 ottobre 1891:
Lavagna Francesco, tenente reggimento Umberto I, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.
Magnaguti Lodovico, allievo del 3° anno di corso presso l'accademia militare, nominato sottotenente con anzianità 16 ottobre 1890, destinato al reggimento Umberto I e comandato al corso d'istruzione presso la scuola di cavalleria.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 5 ottobre 1891:
Balbo Bertone di Sambuy Raimondo, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti dal servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.
De Angelis Pietro, tenente 29 artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma del genio.

Con R. decreto del 5 ottobre 1891:
Covelli cav. Alfonso, maggiore in aspettativa per riduzione di corpo a Roma, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° novembre 1891.
Massarelli cav. Luigi, capitano direzione genio Bari, id. id. id.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 2 ottobre 1891:
Tomassi Antonio, tenente medico reggimento cavalleria Alessandria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.
Con R. decreto del 7 ottobre 1891:
Porcelli Pietro, sottotenente medico 37 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Corpo contabile militare.

Con R decreto del 5 ottobre 1891:
Pasini cav. Carlo, colonnello contabile, direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, collocato a riposo a sua domanda per anzianità di servizio e per età dal 16 ottobre 1891, inscritto nella riserva.
Converso Giuseppe, capitano contabile 71 fanteria, id id. id. id. inscritto nella riserva.
Bertuccioli Oreste, sottotenente contabile in aspettativa per sospensione dall'impiego, revocato dall'impiego.
Leozi Beniamino, id. id. per riduzione di corpo a Porretta, richiamato in servizio effettivo all'ospedale di Livorno.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 25 settembre 1891:
Dubois Luigi, tenente colonnello di fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1891 ed inscritto nella riserva.
Con R. decreto del 2 ottobre 1891:
Pastore cav. Vincenzo, tenente colonnello di fanteria, trasferito col suo grado ed anzianità nell'arma del genio.
Con R. decreto del 5 ottobre 1891.
Giacomelli cav. Tommaso, tenente colonnello di fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1891 ed inscritto nella riserva.
Zunini cav. Giacomo, id. id, id. id. id., inscritto nella riserva.
Mazzeranghi cav. Pietro, maggiore id., id. id. id., inscritto nella riserva.
Calvi Ranuccio, capitano di cavalleria, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1891, inscritto nella riserva col grado di maggiore.
Casareggio cav. Giuseppe, capitano di fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1891, ed inscritto nella riserva col grado di maggiore.
Locci Antioco, id. id., id. id. id.
Sardi Giuseppe, capitano di fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1891, inscritto nella riserva.
Ciani Federico, id. id., id. id.
L'Abbate Federico, id. id., id. id.
Malaspina Augusto, id. id., id. id.
Aloisi Romeo, id. id., id. id.
Guicciardi Nicola, id. id., id. id.
Spaini cav. Andrea, id. id., id. id. id., id. id.
Macchi Ludovico, id. id., id, id. id., id. id.
Carrara Ercole, tenente id, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1891, ed inscritto nella riserva col grado di capitano.
Balstrocchi cav. Achille, colonnello di fanteria, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età dal 16 ottobre 1891, inscritto nella riserva col grado di maggiore generale.
Ferrari cav. Felice, maggiore contabile, id. id. id. inscritto nella riserva.
Ossella Carlo, tenente contabile, id. id. id. id., ed inscritto nella riserva.
Con. R. decreto del 7 ottobre 1891:
Nascimbene cav. Ernesto, colonnello di fanteria, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 16 ottobre 1891, inscritto nella riserva.
Galli Della Mantica cav. Edoardo, id. id., id. id.
Astore Carlo, capitano id. id., id. id.
Garaventa Domenico, id. id., id. id.
Fiore Antonio, id. id., id. id.
Gatti Evasio, id. id., id. id.
Zanaldo cav. Giovanni, id. id, id. id.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

Avviso.

Conforme al regolamento organico per gli Istituti scientifico-pratici delle facoltà mediche del Regno, approvato con R. decreto 28 ottobre 1881, è aperto un concorso, per esami, a un posto di assistente nella Clinica dermosifilopatica di questa Università.

I concorrenti dovranno provare d'essere stati laureati in medicina e chirurgia nell'ultimo triennio scolastico.

L'ufficio è retribuito con l'annuo stipendio di lire 540, con la deduzione delle ritenute prescritte dalla legge. Allo stipendio è annessa l'indennità di residenza stabilita dal R. decreto 19 luglio 1888 numero 5399 (serie 3ª). L'ufficio è incompatibile con qualunque altra carica negli Ospedali di questa città.

L'assistente rimane in carica a tutto ottobre 1892 e potrà essere confermato successivamente, fino a due altri anni, per lodevole servizio.

Le domande, su carta bollata da centesimi 60, dovranno essere presentate a questo Rettorato non più tardi del giorno 25 corrente, alle ore 12 meridiane.

L'esperimento teorico-pratico avrà luogo il giorno 30 corrente alle ore 10 ant. nei locali della Clinica stessa.

Roma, 13 ottobre 1891.

Per il Rettore
L. MAURIZI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

(DIREZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO)

Notificazione e programma per l'apertura di un esame di concorso per la nomina di 6 medici di 2ª classe nel corpo sanitario militare marittimo.

È aperto un esame di concorso per la nomina di 6 medici di seconda classe nel corpo sanitario militare marittimo, con l'annuo stipendio di L. 2200, oltre L. 200 annue per l'indennità d'arma.

Tale esame avrà luogo avanti apposita commissione presso l'Ospedale di marina in Napoli e comincerà il giorno 3 novembre p. v.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la loro domanda scritta su carta bollata da lire una al Ministero della Marina (Direzione del servizio sanitario).

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, o analogo certificato universitario.

2. Atto di nascita dal quale risulti che gli aspiranti non hanno oltrepassato l'età di anni 31 all'epoca degli esami.

3. Certificato dell'esito di leva.

4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio.

5. Certificato di penalità a termine di legge.

6. Fede di stato libero, o, se gli aspiranti sono ammogliati l'estratto del compiuto matrimonio civile.

7ª. Certificato di attitudine al servizio militare rilasciato o da una Direzione sanitaria militare marittima, o da un Distretto militare.

A tale concorso possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia assegnati alla 2ª e 3ª categoria nel regio esercito, quelli ascritti alla 1ª categoria che si trovano in congedo illimitato e coloro che ottennero di ritardare il servizio obbligatorio, o l'anno di volontariato al 26º anno di età.

Gli aspiranti giudicati non idonei al servizio militare dalle Direzioni sanitarie o dai Distretti e che abbiano validi gli altri titoli per il concorso possono, previa domanda al Ministero, presentarsi alla commissione di esami per subire un'altra visita medica; il verdetto di questa è però inappellabile.

Ciascun concorrente può unire ai richiesti documenti tutti quegli altri di cui disponga, atti a comprovare o speciali studi seguiti, o altri uffici precedentemente coperti.

Il termine utile per la presentazione dei documenti è fissato a non meno di quindici giorni prima di quello stabilito per l'esame.

Esaminati i documenti il Ministero riterrà quelli giudicati validi, avvisando i titolari dell'ammissione al concorso e respingerà quelli non ritenuti sufficienti, significando a cui essi appartengono la esclusione dal concorso.

Se fra i prescelti per il risultato d'esame ve ne ha degli ammogliati, questi, per ottenere la nomina, dovranno presentare i titoli legali della costituzione della rendita prescritta dalla legge relativa al matrimonio degli ufficiali, avvertendo che se tale presentazione di titoli sarà fatta con ritardo, il ritardatario perderà il diritto di precedenza che abbia potuto con l'esame acquistare sugli altri

L'esame consterà di sei prove: tre cioè in iscritto, una verbale e due pratiche: la prova verbale precederà le altre, seguiranno poi la clinica e la pratica ed infine quelle in iscritto.

La prova verbale verserà sull'anatomia descrittiva.

L'argomento da svolgere sarà estratto a sorte fra tre temi che la Commissione avrà formulati, seduta stante, dal contesto dei capitoli di quel trattato della materia designato con la estrazione a sorte ed aperto a caso con una stecca dall'esaminando. La durata di questa prova sarà di 15 minuti.

La prima prova pratica tratterà dell'esame clinico di uno o più infermi scelti dalla Commissione, la quale determinerà il tempo necessario per l'osservazione: la seconda consisterà in un'operazione chirurgica sul cadavere, avvertendo che oltre di essa è obbligo per ogni candidato di eseguire il cateterismo, una sutura ed una fasciatura a scelta della Commissione.

Le prove in iscritto consisteranno nello svolgimento di tre temi: di patologia medica cioè, patologia chirurgica, fisiologia od igiene riunite.

I temi da svolgersi saranno estratti a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal contesto dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame aperti in uno o più punti per mezzo di una stecca da un candidato estratto a sorte. Ciascun tema sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, che non dovrà però superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione medesima.

Gli esami saranno dati con le norme stabilite dalle istruzioni per l'ammissione nel corpo sanitario della R. marina, in data 9 settembre 1891.

Sarà mandata la presente notificazione a chi ne farà richiesta al ministero, o ad uno dei comandi in capo di dipartimento marittimo a Spezia, Napoli e Venezia.

Ai candidati che otterranno la nomina saranno rimborsate le indennità di viaggio e di soggiorno a Napoli, considerandoli come medici di 2ª classe già in servizio.

Roma, 11 settembre 1891.

Per il Ministro
R. CORSI.

Istruzioni e programmi per l'ammissione dei medici di 2ª classe nel Corpo sanitario marittimo

IL MINISTRO

Visto l'art. 12 del R. decreto in data 31 dicembre 1876 sul riordinamento del Corpo sanitario militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale in data 14 luglio 1886;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Decreta:

Alle istruzioni e programmi d'esame per l'ammissione di medici di 2ª classe nel Corpo sanitario militare marittimo in data 14 luglio 1886, sono sostituiti quelli annessi al presente decreto.

Roma, 9 settembre 1891.

Il Ministro
S. DE SAINT BON.

Istruzioni e programmi per l'ammissione dei medici di 2ª classe nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo è fatta esclusivamente per esami di concorso.

Art. 2.

Gli esami saranno dati dinanzi una Commissione nominata dal ministro della marina ed in quella località che dal medesimo verrà designata.

Art. 3.

Saranno ammessi al concorso i medici regnicoli, o naturalizzati italiani che abbiano conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in una Università del regno, che non abbiano oltrepassato all'epoca degli esami il 31° anno di età, che abbiano attitudine fisica al servizio militare marittimo, che sieno celibi, o legalmente uniti in matrimonio, che non abbiano subìto condanne penali.

Art. 4.

Bandito il concorso insieme alla domanda scritta in carta bollata da lira una e diretta al Ministero della marina — *Direzione del servizio sanitario* — i concorrenti dovranno far pervenire altresì i documenti seguenti;

a) Diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, o analogo certificato universitario;

b) Atto di nascita;

c) Certificato dell'esito di leva;

d) Certificato di attitudine al servizio militare rilasciato o da una delle direzioni sanitarie militari marittime, o da un distretto militare;

e) Fede di stato libero, o, se ammogliati, l'estratto del compiuto matrimonio civile;

f) Certificato di penalità a termini di legge;

g) Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio.

Il termine utile per la presentazione dei documenti è fissato a non meno di 15 giorni prima di quello stabilito per l'esame.

Art. 5.

Ciascun concorrente può unire ai richiesti documenti tutti quelli altri di cui disponga, atti a comprovare o speciali studi seguiti, o altri uffici precedentemente coperti.

Art. 6.

Esaminati i documenti il ministero riterrà quelli giudicati validi, avvisando i titolari dell'ammissione al concorso, e respingerà quelli non ritenuti sufficienti, significando a cui essi appartengono la esclusione dal concorso.

Art. 7.

Gli aspiranti giudicati non idonei al servizio militare dalle direzioni sanitarie o dai distretti e che abbiano validi gli altri titoli per il concorso, possono, previa domanda al Ministero, presentarsi alla Commissione d'esame per subire un'altra visita medica: il verdetto di questo è però inappellabile.

Art. 8.

Se fra i prescelti per il risultato d'esame ve ne ha degli ammogliati, questi per ottenere la nomina dovranno presentare i titoli legali della costituzione della rendita prescritta dalla legge relativa al matrimonio degli ufficiali, avvertendo che se tale presentazione di titoli verrà fatta con ritardo, il ritardatario perderà il diritto di precedenza che abbia potuto con l'esame acquistare sugli altri.

Art. 9.

La lista dei candidati ammessi al concorso, insieme all'ordine ed orario delle operazioni e di chiamata dei singoli concorrenti sarà affissa fuori della sala delle sedute.

Art. 10.

L'estrazione a sorte stabilirà l'ordine di precedenza onde saranno chiamati i candidati all'esame verbale pratico e clinico. A tal uopo i nomi dei candidati saranno scritti sopra cartellini, i quali arrotolati saranno deposti in un'urna e tratti a sorte uno ad uno dal candidato che designerà il presidente della Commissione esaminatrice.

Art. 11.

L'esame consterà di sei prove: tre cioè in iscritto, una verbale e due pratiche; la prova verbale precederà le altre, seguiranno poi la clinica e la pratica ed infine quelle in iscritto.

Art. 12.

La prova verbale verserà sulla *anatomia descrittiva*. Per essa verrà a ciascun trattato speciale della materia assegnato un numero a piacimento della commissione; un candidato designato dalla sorte ne estrarrà uno e dal trattato cui esso numero corrisponde, aperto da lo stesso candidato con una stecca in 3 punti differenti, la Commissione formulerà, seduta stante, tre tesi dalle quali verrà estratta dal candidato medesimo quella che sarà svolta successivamente da tutti gli esaminandi, avvertendo che quelli che già subirono la prova verranno trattenuti nella sala degli esami.

Nel caso che il numero dei candidati fosse tale che non potesse essere assoluto l'esame in un giorno solo, in successive sedute si terrà per gli altri lo stesso metodo.

Detta prova avrà la durata di 15 minuti: il presidente può accordare dieci minuti ancora al candidato che ne facesse richiesta per compiere la trattazione dell'argomento.

Art. 13.

La prima prova pratica tratterà dello esame clinico di uno o più infermi scelti dalla Commissione, la quale determinerà il tempo necessario per l'osservazione.

Il candidato quindi ne farà la relazione ed esporrà in iscritto il suo giudizio diagnostico e pronostico della malattia insieme al trattamento curativo, formulando le prescrizioni terapiche.

Art. 14.

La seconda prova pratica consisterà in un'operazione chirurgica sul cadavere. Per questa il candidato estrarrà a sorte un numero fra quelli con i quali la Commissione avrà creduto di designare le seguenti parti della medicina operativa: *legature dei vasi, amputazioni, disarticolazioni, operazioni speciali*, ed eseguirà delle operazioni comprese nel trattato corrispondente al numero estratto, quella che verrà richiesta dalla Commissione. Oltre dell'operazione estratta a sorte è fatto obbligo ad ogni candidato di praticare il cateterismo, una sutura e una fasciatura a scelta della Commissione.

Il candidato prima di cominciare l'operazione descriverà i metodi e processi operativi più in uso e specialmente quello da lui prescelto.

Tanto nella prova clinica quanto nella pratica i candidati che hanno subito l'esame sono obbligati a rimanere nella sala: anche in queste prove si terrà dalla Commissione il metodo come in quella verbale di fare esaminare da tutti i candidati uno stesso infermo e fare eseguire le stesse operazioni, a meno che il numero di essi non impedisca che l'esame si assolva in una seduta, nel qual caso si continuerà in altro giorno con lo stesso sistema.

Art. 15.

Le prove in iscritto consisteranno nello svolgimento di tre temi: di patologia medica cioè, patologia chirurgica, fisiologia ed igiene riunite.

Art. 16.

La Commissione, dopo di avere assegnato a ciascuna delle materie un numero, comprendendo insieme la fisiologia e l'igiene, ne farà estrarre uno dal candidato designato dalla sorte, e sulla materia ad esso numero corrispondente volgerà il primo esame scritto: si terrà lo stesso metodo per la seconda prova scritta, rimanendo la terza naturalmente designata dal numero non estratto.

Art. 17.

Il tema da svolgersi sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal contesto dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame aperto in uno o più punti per mezzo di una stecca da un candidato estratto a sorte.

Art. 18.

Il tema sarà dettato dal Segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, che non dovrà però superare le 8 ore e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

Art. 19.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso. Può il Presidente stabilire un intervallo di tempo in cui sia concesso ai candidati di prendere qualche ristoro.

Compiuto il proprio lavoro ciascun candidato vi apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio, che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta: chiuderà quindi lo scritto in una busta che gli sarà consegnata dai membri della Commissione, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali alla presenza di lui vi apporranno il timbro d'ufficio e lo porranno in apposita cassetta a tre chiavi, di cui una è tenuta dal Presidente e le altre due dai Membri più anziani.

Nella busta il candidato ha obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta; senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e le corrispondenti votazioni di idoneità e di merito di ciascun scritto.

Il risultato delle singole votazioni verrà dalla Commissione segnato volta per volta a tergo di ciascun scritto.

Art. 20.

In ciascuna prova il giurì esprimerà il suo giudizio sul valore dei singoli candidati con due votazioni: una segreta per la idoneità, l'altra palese per il merito.

La prima sarà fatta con palline bianche e nere, quelle significando la idoneità, la riprovazione queste; la seconda con punti di merito, avvertendo che ciascun membro della Commissione disporrà di 20 punti, da 0 a 9 per la classifica dei non idonei, e da 10 a 20 per quelli idonei.

Art. 21.

Dopo ogni prova sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, e questi soli potranno continuare l'esame.

Art. 22.

A fine di esame la classifica degli idonei sarà fatta per merito, secondo il numero dei punti da ciascuno ottenuti, ed a parità di voti verrà tenuto calcolo della anzianità e dei punti riportati nella laurea, nonchè di altri titoli di merito.

Art. 23.

I risultati idonei, ma non compresi nel numero dei prescelti, non hanno diritto ad essere chiamati ad occupare posti che in processo di tempo possano rendersi vacanti.

Art. 24.

Ultimati gli esami la Commissione ne dichiarerà l'esito mediante l'affissione di un elenco degli approvati per ordine di merito e redigerà apposito processo verbale, che dal Presidente sarà rimesso al Ministero unitamente ai documenti da ciascun concorrente presentati o rimessi alla Commissione per l'esame, nonchè i temi in iscritto ed uno stato dei concorrenti nel quali saranno indicati.

1. Casato e nome di ogni candidato.
2. Quantità di punti ottenuta per ogni prova.
3. Quantità complessiva dei punti ottenuta negli esami.
4. La designazione dei titoli che diedero ragione di preferenza fra candidati che riportarono egual numero di punti.

Roma, 9 settembre 1891.

Il Ministro
S. DE SAINT BON.

2

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSO

a posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali del Regno, a favore dei figli dei professori e degli ufficiali delle scuole secondarie governative e degli impiegati addetti ai Convitti nazionali.

In esecuzione del R. decreto 1° agosto 1889 è aperto il concorso pel conferimento di posti gratuiti e semi gratuiti nei Convitti nazionali qui sotto indicati:

Convitto nazionale di Avellino: un posto gratuito.
Id. di Cagliari: un posto semigratuito.
Id. di Chieti: id. id.
Id. di Genova: due posti id.
Id. di Macerata: id. id.
Id. di Monteleone: un posto id.
Id. di Novara: un posto id.
Id. di Reggio Calabria: due posti id.
Id. di Teramo: un posto id.
Id. di Venezia: un posto id.

I giovani che vogliono presentarsi al concorso dovranno non più tardi del 25 ottobre p. v. inviare al Ministero, per mezzo della Presidenza del Consiglio scolastico della Provincia in cui risiedono, una regolare domanda accompagnata dai documenti qui sotto indicati:

a) Attestato di esser figli d'insegnanti delle scuole secondarie quali abbiano esercitato o esercitano l'ufficio loro in Istituti governativi, oppure figli di impiegati dei Convitti nazionali, che abbiano avuto o abbiano nomina Reale o Ministeriale;

b) Attestato di aver compiuto gli studi elementari;

c) Fede di nascita da cui risulti che il giovane non oltrepasserà l'età di 12 anni nel giorno in cui sarà chiuso il concorso, eccetto che già sia alunno di qualche convitto pubblico.

d) Attestato di vaccinazione;

e) Attestato di sana costituzione fisica;

f) Attestato di buona indole, condotta e disposizione agli studi, rilasciato dal Direttore della scuola, o, se l'aspirante non fu alunno di scuola pubblica, dal Sindaco;

g) Attestato del Sindaco sulle condizioni economiche della famiglia, con indicazione del numero delle persone che la compongono e delle tasse che essa paga annualmente allo Stato, alla Provincia, al Comune;

h) Dichiarazione dei genitori, o di chi ne fa le veci, che il giovane si trovi in grado di fare all'amministrazione del Convitto il deposito prescritto dal Regolamento interno, da rinnovarsi ogni volta che occorra, per le spese personali ed accessorie, e se ha ottenuto il posto semigratuito di pagare inoltre all'Istituto annualmente la differenza dell'ammontare della retta.

I vincitori del concorso godranno il posto nel Convitto sino al compimento degli studi secondari, a condizione che tengano sempre buona condotta, diano prove costanti di applicazioni e profitto, e superino lodevolmente i prescritti esami annuali, sia di promozione, sia di licenza.

Roma, 27 settembre 181

Il Ministro
P. VILLARI

2

ESAMI
per i posti di volontario nelle dogane

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 10 luglio 1887, n. 4717 (Serie 3ª) col quale venne approvato l'organico del personale addetto all'Amministrazione delle dogane del Regno;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1891, n. 62, che, modificando la prima parte dell'articolo 60 del regolamento approvato col R. decreto n. 5073 (Serie 3ª), del 17 novembre 1887, istituisce il grado di *volontario* nel personale di dogana.

Determina:

Art. 1.

È aperto il concorso a numero 80 posti di volontario nell'Amministrazione delle dogane. Gli esami scritti avranno luogo presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nei giorni 9 e 10 novembre 1891.

Art. 2.

All'esame di concorso hanno diritto a presentarsi tutti i cittadini italiani o naturalizzati, che abbiano compiuto il 18° anno di età, e non superati i 30 anni; che siano di costituzione fisica robusta, senza difetti o deformità; che non siano mai stati condannati a pene per delitti e contravvenzioni designati dal vigente Codice penale, e provino con documenti originali o legalizzati di avere ottenuta la licenza di un liceo od istituto tecnico governativo, oppure di liceo od istituto tecnico ufficialmente pareggiato ai governativi.

Approvato l'elenco dei vincitori del concorso, questi saranno ammessi con decreto ministeriale negli uffici di dogana in qualità di volontari, senza diritto ad alcuna indennità e senza stipendio. Il periodo dell'esperimento durerà a seconda dei bisogni e delle circostanze di servizio, ed in relazione alle vacanze che si faranno progressivamente nei posti di organico. In ogni caso non potrà essere mai inferiore a 6 mesi.

I volontari, che per difetto di attitudini, per condotta privata e pub-

blica, per carattere insubordinato o scorretto, per infedeltà, o per altri motivi, non dessero guarentigie sicure di buona riuscita, non otterranno la nomina, o saranno licenziati senza diritto ad alcun compenso per qualsiasi titolo.

Art. 3.

Gli aspiranti, che intendono di essere ammessi all'esame di concorso, dovranno presentare domanda, o direttamente alla Direzione generale delle gabelle, od all'Intendenza di finanza della provincia nella quale sono domiciliati, non più tardi del giorno 10 ottobre p. v. indicando con precisione nella domanda medesima il loro domicilio.

Le Intendenze trasmetteranno immediatamente al Ministero le domande ed i relativi documenti, indicando su ciascuna di esse il giorno della presentazione.

Le istanze, le quali pervenissero, per qualsiasi motivo, o direttamente alla Direzione generale, od alle Intendenze, dopo il detto giorno 10 ottobre p. v., saranno respinte. Non si assume alcuna responsabilità per il ritardo, e per le conseguenze.

Art. 4.

Le domande di ammissione dovranno essere scritte sopra carta bollata da una lira, intieramente di mano degli aspiranti, e da essi chiaramente firmate. Ciò sarà attestato sul foglio stesso dell'istanza da un capo di servizio dell'Amministrazione finanziaria, oppure dal Pretore del mandamento, ove gli aspiranti hanno domicilio, od anche dalle autorità comunali.

Art. 5.

L'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare nell'istanza di essere pronto a raggiungere quella qualunque residenza che la Direzione generale delle gabelle crederà di assegnargli.

Nel caso di rifiuto l'Amministrazione revocherà senz'altro la di lui nomina, e l'esame sostenuto e superato s'intenderà come non avvenuto; e quindi non darà titolo a nomina successiva.

Art. 6.

Alla domanda saranno uniti i seguenti documenti:

1° Atto di nascita, dal quale dovrà risultare che l'aspirante ha compiuti i 18 anni di età e non oltrepassati i 30;

2° Attestato di licenza di un liceo o di un Istituto tecnico governativo, o pareggiato ai governativi. Quando si tratti di un Istituto o Liceo pareggiato, ciò dovrà risultare da dichiarazione, che dovrà allegarsi della Prefettura della provincia, o del provveditore agli studi. Quando tale pareggiamento non risulti dagli atti prodotti l'istanza sarà licenziata.

Non saranno ammessi titoli equipollenti di alcuna specie e di alcuna scuola. Se l'aspirante al concorso intendesse di presentare, in luogo degli anzidetti attestati di licenza, documenti e diplomi di studi superiori, i primi dovranno essere veri e proprie attestazioni di corso compiuto, rilasciate dalle autorità scolastiche competenti, non bastando all'uopo i semplici certificati o libretti di iscrizione ai corsi universitari o ad altri Istituti ufficialmente riconosciuti superiori ai Licei ed Istituti tecnici; e quanto ai secondi, cioè ai diplomi, dovranno essere o in originale od in copia legalizzata regolarmente;

3° Certificati:

a) di cittadinanza italiana;

b) di buona condotta, di data anteriore ad un mese, entrambi rilasciati dall'autorità comunale;

c) di sana e robusta costituzione, nel quale certificato dovrà essere detto espressamente che il candidato non ha alcuna fisica imperfezione o deformità; e sarà debitamente legalizzato dall'autorità comunale;

4° Fede di specchietto della competente autorità giudiziaria, di data parimenti non anteriore ad un mese.

Art. 7.

Se l'aspirante ha prestato servizio civile o militare allo Stato, lo farà risultare da documenti.

Art. 8.

La sede dell'esame verrà per tutti assegnata dal Ministero, che terrà conto possibilmente del luogo, ove ciascun candidato ha il suo domicilio.

Prima del giorno fissato per l'esame gli aspiranti riceveranno avviso della loro ammissione per mezzo dell'Intendenza di finanza della rispettiva provincia.

Art. 9.

Gli esami scritti ed orali verranno dati sul programma allegato al presente decreto.

Gli esami scritti avranno per oggetto altrettanti temi, quante sono le parti, nelle quali è diviso il programma; gli esami orali comprenderanno tutte le materie del programma suddetto.

Art. 10.

Gli esami scritti avranno luogo in giorni consecutivi presso le Intendenze di finanza designate nell'avviso di concorso; gli esami orali in uno o più giorni, secondo il numero dei candidati, e saranno tenuti dinanzi una Commissione centrale, nella sede della Direzione generale delle gabelle in Roma.

Art. 11.

La Commissione centrale sarà costituita nel modo seguente:

Presidente — Un consigliere di Stato o della Corte dei conti;

Membri — Un ispettore generale del Ministero (Direzione generale delle Gabelle);

Un Direttore capo di divisione amministrativa;

Un Professore di Liceo;

Un Professore di Istituto tecnico.

Le funzioni di Segretario della Commissione centrale saranno affidate ad un Segretario del Ministero in servizio della Direzione generale delle gabelle.

Art. 12.

All'esecuzione delle prove scritte ed alla sorveglianza assisterà in ciascuna delle sedi degli esami una Commissione composta:

a) dell'Intendente di finanza della provincia quale presidente, con facoltà di delegare a suo rappresentante il primo segretario;

b) di un segretario d'Intendenza;

c) di due impiegati di dogana con grado di commissario.

Non essendovi dogana nella sede dell'esame; o non essendovi commissari della dogana, sarà provveduto dalla Direzione generale delle gabelle.

Le funzioni di segretario della Commissione verranno assunte dal segretario d'Intendenza, membro della Commissione anzidetta.

Art. 13.

Durante la prova scritta dovranno essere presenti almeno due dei componenti la Commissione.

Sarà proibito ai concorrenti di conferire tra loro, e di consultare scritti o stampati, all'infuori dei testi ufficiali delle leggi e dei regolamenti, e dei dizionari italiano e francese, che potranno anche portare con sè; ma in tal caso questi testi ufficiali e dizionari dovranno essere presentati alla Commissione incaricata della sorveglianza, prima che sia cominciata la prova, e da essa attentamente esaminati.

Constando, od essendovi fondato sospetto di infrazione alle discipline dell'esame, la Commissione locale potrà escludere dall'esame, e allontanare dalla sala gli aspiranti, che risultassero colpevoli, o anche dichiarare nulle le prove scritte, esponendo nel processo verbale le circostanze, che motivarono l'esclusione o la dichiarazione di nullità.

Art. 14.

Le prove scritte potranno, in ciascun giorno, durante otto ore continue, passate le quali i concorrenti dovranno consegnare i loro lavori; se questi non saranno ultimati potranno essere consegnati in minuta.

Le minute, al pari delle copie, dovranno essere scritte sopra carta somministrata dalla Commissione, contrassegnata, su ciascun foglio, col timbro d'ufficio dell'Intendenza.

Qualunque scritto fatto sopra carta non timbrata sarà annullato dalla Commissione, e trasmesso insieme con tutti gli altri elaborati.

Art. 15.

Occorrendo nelle prove scritte di svolgere due o più temi nello stesso giorno, i candidati dovranno fare tanti lavori distinti e separati, quanti sono i temi; e non scrivere di seguito nello stesso foglio, od in più fogli uniti, la soluzione dei diversi temi.

I lavori dovranno essere scritti con carattere chiaro e nitido.

La Commissione centrale non prenderà in esame i lavori che fossero scritti in modo confuso ed inintelligibile; questi verranno senza altro annullati.

Art. 16.

I temi di ciascun giorno, contrassegnati con numero progressivo, saranno chiusi entro una busta, e suggellati a ceralacca con un sigillo del Ministero.

La indicazione del giorno in numero e lettere sarà scritta sulla busta.

Questi pieghi saranno posti in altra busta suggellata con tre sigilli del Ministero. L'invio sarà fatto con raccomandazione mediante lettera agli Intendenti di finanza, residenti nelle varie sedi di esame.

Art. 17.

Il presidente della Commissione dopo fatto l'appello nominale, ed al momento di dichiarare aperto l'esame, presenterà ai candidati il piego contenente i temi del giorno; farà constare l'integrità del suggello e procederà all'apertura del piego.

Data lettura dei temi, l'esame s'intenderà incominciato; ed i concorrenti che si presenteranno dopo avvenuta la lettura dei temi non saranno ammessi all'esame.

Art. 18.

La Commissione, ritirando di mano in mano i lavori, si assicurerà che ognuno dei fogli, di cui si compongono, porti la sottoscrizione del concorrente.

Almeno due dei membri della Commissione assistente apporranno la loro firma a ciascun foglio, indicando nell'ultimo anche l'ora della consegna.

I lavori di ciascun candidato saranno chiusi in una busta, portante la firma del concorrente. Sulla parte posteriore della busta, dove i lembi di essa si chiudono, firmeranno due membri della Commissione.

Art. 19.

Alla fine di ciascun giorno la Commissione compilerà un verbale firmato da tutti i membri, nel quale indicherà in ordine alfabetico, i cognomi e nomi dei concorrenti intervenuti all'esame, non che di quelli che non si saranno presentati; ed esporrà sommariamente tutti gli incidenti occorsi durante l'esame, aggiungendo le osservazioni e le dichiarazioni che troverà necessario o conveniente di fare.

Il verbale, le buste contenenti i lavori, i temi originali trasmessi dal Ministero e le relative buste saranno chiusi in un piego suggellato a ceralacca col sigillo dell'Intendenza, il quale verrà spedito nel giorno stesso, con raccomandazione postale, al Direttore generale delle gabelle.

Art. 20.

Le prove degli esami scritti saranno giudicate dalla Commissione centrale in Roma.

I concorrenti che avranno ottenuto almeno sei punti in media nelle prove scritte, saranno ammessi agli esami orali.

Art. 21.

Gli esami orali saranno dati dinanzi la Commissione centrale nel giorno che sarà ai candidati notificato per mezzo dell'Intendenza di finanza della rispettiva provincia.

Nei processi verbali delle sedute per gli esami orali sarà indicato solamente il numero complessivo dei punti ottenuto da ciascun candidato.

Art. 22.

Il giudizio complessivo e finale sul merito dei concorrenti verrà espresso con la somma dei punti dati in ciascuna prova dagli esaminatori, ognuno dei quali disporrà di 10 punti.

Art. 23.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati che avranno riportato in complesso il numero maggiore dei punti e non meno di sei punti in media in ciascuna delle due prove, non essendo ammesso compensazione tra l'una e l'altra prova.

L'ordine di precedenza è stabilito dal numero totale dei punti; a parità di punti, saranno anteposti i concorrenti che abbiano precedentemente prestato servizi civili o militari allo Stato; in tutti gli altri casi sarà titolo di preferenza l'età, a meno che il candidato non abbia titolo di preferenza per laurea ottenuta o per grado accademico conseguito in seguito ad un corso di studi superiori.

Art. 24.

La Commissione centrale assumerà in un elenco il risultato degli esami scritti ed orali colla somma dei punti assegnati.

In altro elenco comprenderà i candidati che per i punti ottenuti risulteranno vincitori del concorso, inscrivendoli secondo la somma totale dei punti ottenuti.

Infine trasmetterà al Direttore generale delle gabelle i processi verbali delle proprie sedute e tutti gli atti dell'esame, con speciale relazione.

Roma, addì 14 settembre 1891.

Il Ministro
G. COLOMBO.

PROGRAMMA

dell'esame per l'ammissione ai posti di volontario nell'Amministrazione delle dogane.

PARTE I.

Coltura generale.

Storia politica, scientifica e letteraria d'Italia.
Elementi di geografia fisica e politica.

PARTE II.

Traduzione dal francese.

PARTE III.

Diritto positivo e contabilità di Stato.

Diritto civile. — Distinzione delle cose.
Proprietà e possesso.
Obbligazioni, contratti e quasi contratti.
Delitti e quasi delitti.
Diritto commerciale. — Commercio e commercianti. Doveri e diritti speciali dei commercianti.
Contratti commerciali.
Società e associazioni commerciali.
Contratto di trasporto.
Navi e navigazione.
Contratti di noleggio e cambio marittimo.
Polizza di carico.
Diritto pubblico e contabilità di Stato. — Statuto fondamentale del Regno.
Lo Stato e i pubblici poteri.
Ordinamento amministrativo dello Stato: Principi fondamentali e gerarchia.
Consiglio di Stato e Corte dei conti.
Amministrazione delle finanze e autorità finanziarie.
Disposizioni principali della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

PARTE IV.

Economia politica e finanziaria.

Principii generali - Ricchezza e produzione di essa.
Libertà di commercio - Sistema proibitivo e protettivo.
Teorica delle imposte - Distinzione di esse.
Privative fiscali.
Tasse di fabbricazione e di consumo.
Diritti di confine: loro importanza fiscale ed economica.
Tariffe generali e differenziali – Trattati di commercio e di navigazione.

3

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 16 ottobre 1891.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			delle 24 ore precedenti	
Belluno	1|4 coperto	—	20 2	14 6
Domodossola	3|4 coperto	—	18 1	10 8
Milano	3|4 coperto	—	22 0	13 7
Verona	sereno	—	24 5	14 6
Venezia	nebbioso	calmo	22 3	13 7
Torino	coperto	—	19 8	12 2
Alessandria	nebbioso	—	21 5	11 9
Parma	coperto	—	22 3	15 5
Modena	1|2 coperto	—	23 3	16 0
Genova	1|4 coperto	calmo	23 0	17 0
Forlì	sereno	—	22 0	16 0
Pesaro	1|4 coperto	calmo	20 7	12 9
Porto Maurizio	sereno	calmo	23 8	14 5
Firenze	sereno	—	24 4	12 7
Urbino	sereno	—	19 0	12 9
Ancona	nebbioso	calmo	21 0	17 0
Livorno	sereno	calmo	23 8	14 0
Perugia	sereno	—	22 8	15 2
Camerino	coperto	—	18 2	12 6
Chieti	sereno	—	21 0	10 0
Aquila	1|4 coperto	—	20 6	11 6
Roma	sereno	—	25 1	14 1
Agnone	1|4 coperto	—	20 9	11 0
Foggia	sereno	—	23 9	13 0
Bari	sereno	calmo	21 1	14 5
Napoli	sereno	calmo	23 4	17 5
Potenza	nebbioso	—	18 4	11 0
Lecce	1|4 coperto	—	21 6	14 5
Cosenza	1|4 coperto	—	24 0	11 8
Cagliari	sereno	calmo	24 7	13 5
Reggio Calabria	sereno	calmo	25 2	18 0
Palermo	1|2 coperto	calmo	28 1	16 0
Catania	sereno	legg. mosso	24 0	18 0
Caltanissetta	sereno	—	22 5	14 8
Siracusa	3|4 coperto	molto agitato	22 6	19 6

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 16 ottobre 1891.

Il barometro è ridotto a zero L'altezza della stazione è di metri 49,6

Barometro a mezzodì 764, 1
Umidità relativa a mezzodì 65
Vento a mezzodì . . . . . . S W debole.
Cielo . . . . 1|2 coperto.
Termometro centigrado { Massimo 24°, 8. Minimo 14°, 1.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 16 ottobre 1891.

Europa pressione piuttosto bassa, latitudini settentrionali ed occidente, sensibilmente alta intorno Russia meridionale.

Calais 752, Arcangelo 754, Odessa 770.

Italia 24 ore: barometro lievemente salito, nebbie parecchie stazioni Nord, versante Adriatico, levante forte costa orientale sicula.

Temperatura elevata.

Stamane cielo nuvoloso sereno, levante fresco Siracusa Malta, venti deboli vari altrove.

Barometro 765 a 766 Nord e medio versante Adriatico, 763 Sardegna.

Mare mosso costa orientale sicula, Malta.

Probabilità: venti deboli specialmente secondo quadrante, cielo poco nuvoloso o sereno, ancora temperatura dolce.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 15. — Le ultime notizie che si hanno da Terranuova ritengono falsa la voce corsa della perdita del piroscafo *City of Rome*, della Compagnia Transatlantica.

LONDRA, 15. — Notizie dal Brasile comunicate dal *Foreign Office* segnalano la febbre gialla a Santos ed il vaiuolo a Rio-Janeiro.

VIENNA, 15. — Il *Fremdenblatt* rileva che l'intervista fra l'onorevole marchese Di Rudinì ed il sig. Di Giers venne decisa appena fu certo che il sig. Di Giers passerebbe il suo congedo in Italia.

I Gabinetti di Vienna e di Berlino furono informati dell'intervista.

La *Neue Freie Presse* dice che l'on. marchese Di Rudinì accentuò più volte così energicamente la fedeltà dell'Italia alla triplice alleanza, che sarebbe recargli ingiuria il non prendere le sue parole, come la espressione di un'assoluta convinzione.

Anche la *Presse* non vede nell'intervista nulla di allarmante, ma vi vede anzi un nuovo e prezioso sintomo di pace.

ROMA, 16. — Non ha alcun fondamento la notizia di coniazione di spezzati d'argento per parte del Governo italiano.

PARIGI, 15. — Il prestito russo fu coperto sette volte e mezzo, cioè: 7,180,000 a Parigi, 12,000 a Londra, 57,000 ad Amsterdam, 6000 a Copenaghen e 218,000 in Russia.

La ripartizione sarà minore del 10 per cento.

LARNACA, 16. — Una quarantena di dieci giorni è imposta a Beyrut ed a Giaffa per le persone provenienti da Damasco.

ROMA, 16 — Secondo le notizie telegrafiche pervenute al Ministero di agricoltura, il raccolto della canapa fu nel corrente anno di tonnellate 67,029 di fibra (tiglio e stoppa).

Il raccolto del granturco fu di ettolitri 23,362,700.

LONDRA, 16 — Lord Salisbury offerse definitivamente a Balfour, segretario in capo del lord luogotenente dell'Irlanda, l'ufficio di *Leader* alla Camera dei Comuni ed il portafogli di primo lord della tesoreria.

Jackson assumerebbe l'ufficio di segretario in capo del lord luogo tenente dell'Irlanda.

CAIRO, 16. — Fu tolta la quarantena per le provenienze da Bombay.

VIENNA, 16. — I giornali hanno da Reichenberg che, ieri, un operaio trovò sotto la travatura del ponte della ferrovia vicino a Reichenberg una piccola cassa contenente cartucce di dinamite ed una bomba, e che la cassa fu sequestrata dall'autorità.

POLA, 16. — La figlia dell'Arciduca Carlo Stefano ebbe per madrina, al battesimo, la Regina di Spagna.

MILANO, 16. — Il Presidente del Consiglio, on. marchese Di Rudinì, giunse stamane da Monza alle ore 10,16, salutato alla stazione dal consigliere delegato ed è ripartito alle ore 11,45 per la linea di Firenze e Roma.

Durante la sua breve sosta a Milano, l'onorevole Di Rudinì si recò a visitare il Prefetto, conte Condronchi, obbligato a letto da lombaggine.

MANTOVA, 16. — Il Po è sopra guardia.

Il Mincio pure continua ad aumentare. Stasera alle ore 7 l'idrometro della città segnava metri 4 sopra guardia.

PARIGI, 16. — Oggi, si adunò la Commissione doganale del Senato.

Il presidente, Giulio Ferry, propose di discutere domani il progetto di legge che toglie la proibizione all'importazione delle carni salate, sottoponendole invece ad un dazio di 20 franchi.

La Commissione respinse tale proposta con voti 8 contro 5.

In seguito a tale voto, Ferry annunziò alla Commissione che egli aveva intenzione di dimettersi dalle funzioni di presidente.

Si crede, però, che i suoi amici l'indurranno a rimanere al suo posto.

La Commissione terrà, domani, una nuova adunanza.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 16 ottobre 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI In contanti	PREZZI In liquidazione Fine corrente	PREZZI In liquidazione Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 luglio 91	—	—	— —			92 30	p £ corr
» 2.a »	»	—	—	— —			92 87 1/2	p contanti
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—	— —			— —	
» 2.a »	»	—	—	— —			57 75 1	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—	— —			99 60 2	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	— —			90 — 3	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—	— —			97 20 4	
» Rothschild	1 giugno 91	—	—	— —			101 —	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 91	500	500	— —			440 —	
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500	— —			408 — 5	
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500	— —			400 — 6	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500	460 460 —			— — 7	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500	— —			480 —	
» » » » 4 1/2 0/0	»	500	500	— —			490 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500	— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500	— —			— —	
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 91	500	500	— —			629 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500	— —			469 —	
» » » certif. provv.	»	500	500	— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250	— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottob 91	500	500	— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500	— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 91	1000	750	— —			1305 —	
» » Romana	»	1000	1000	— —			1019 —	
» » Generale	»	500	350	— —	295 1/2 295 292		— —	
» » di Roma	1 genna. 90	500	250	— —			318 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200	— —			41 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500	— —			467 — 8	
» » » cert. prov.	»	500	250	— —			462 — 9	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 luglio 91	500	400	— —			379 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna 89	500	500	— —			48 —	
» » Romana per l'Illum. a Gas sta.	15 ottob 91	500	500	— —	707,50		— 10	
» » Acqua Marcia	1 luglio 91	500	500	— —	1025		— —	
» » Italiana per condotte d'acq.	1 genna. 90	500	500	— —			215 —	
» » Immobiliare	1 luglio 91	500	500	— —	200		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250	— —			85 —	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100	— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500	— —			240 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125	— —	103 100 99 98		— —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150	— —			— —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250	— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi		250	250	— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 luglio 91	500	500	— —			265 —	
» » Metallurgica Italiana	1 genna 90	500	500	— —			165 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	1 giugno 91	250	250	— —			225 —	
» » Cautchouc	1 genna. 90	200	200	— —			55 —	
» » An. Piemontese di Elettricità	1 genna. 91	250	250	— —			215 —	
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100	— —			65 —	
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125	— —			220 —	
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 91	500	500	— —			280 —	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000	— —			— —	
» Strade Ferrate del Tirreno	»	500	500	— —			450 —	
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500	— —			401 —	
» » » 4 0/0	»	250	250	— —			160 —	
» » Acqua Marcia	»	500	500	— —			— —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500	— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500	— —			— —	
» » FF. Sardo nuova Emis. 3 0/0	1 ottob. 91	500	500	— —			— —	
» » FF. Paler.Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300	— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn 91	300	300	— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500	— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250	— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500	— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—	— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25	— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
15 ottobre 1891.

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 92 153
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 90 038
Consolidato 3 0/0, nominale . . . . . . » 57 263
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . . » 55 945
V. TROCCHI Presidente.

1) Ex coup. £. 1,30. — 2) Ex coup. £. 2,17. — 3) Ex coup. £. 2,17. — 4) Ex coup. £. 2,17 — 5) Ex coup. £. 10,— 6) Ex coup. £. 10, — 7) Ex coup. £. 10,78. — 8) Ex div. £. 12,50. — 9) Ex div. £. 6,25 — 10) Ex coup. £. 25.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 07 1/2
	Parigi	Cheques	— —	— —	101 87 1/2
3	Londra	90 giorni	— —	— —	25 59
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
		Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 Ottobre
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . . . . 30 »
Liquidazione . . . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE SETTEMBRE 1891

Rendita 5 0/0	92 30	Az. Banco di Roma	330 —	Az. Soc. Min. Antim.	— —
» 3 0/0	58 30	» Banca Tiberina	35 —	» » Mat. Later.	225 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	93 50	» » Ind. e Com.	485 —	» » Navig. Gen. Italiana	265 —
Prest. Rothschild 5 0/0	101 —	» » » Certif.	480 —	» » Metallurgic. Italiana	190 —
Obb. città di Roma 4 0/0	400 —	» Soc. Cred. Mobil.	380 —	» » della Piccola Borsa	225 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	475 —	» » » Merid.	48 —	» » An. Piem. di Elettr.	215 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	420 —	» » Gas stampigl.	750 —	» » Caoutchouc	60 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	490 —	» » Acqua Marcia st.	1050 —	» » Fondiar. Incendi	75 —
Az. Fer. Meridionali	670 —	» » Condot. d'ac.	185 —	» » Fond. Vita	225 —
» » Mediterranee	470 —	» » Gen. Illumin.	230 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	405 —
» » » certif	400 —	» » Tramway Om.	90 —	» » » 4 0/0	170 —
» Banca Nazionale	1300 —	» » » cert. prov.	87 —	» » Ferroviarie	290 —
» » Romana	1018 —	» » Molini e Magaz. Gen.	90 —	» Fe. Napoli-Ottajano	230
» » Generale	295 —	» » Immobiliare	200 —		
		» » Fond. Italiana	— —		